



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. Borrello-F. Fiorentino"**

Via Matarazzo - 88046 LAMEZIA TERME (CZ)

czic868008@istruzione.it - czic868008@pec.istruzione.it -
<https://www.icborrellofiorentino.edu.it>

Tel.: 0968/437119 - Fax: 0968/437119 - C.F.: 82006310799

(Cod. Un.: **UF40VY** - Nome Ufficio: **Uff_eFatturaPA** - Codice iPA: **istsc_czic868008**)



Ai Docenti
Scuola secondaria di primo grado
Ai Genitori degli alunni
delle classi 3^a A – 3^a B – 3^a C
Scuola secondaria di primo grado
Al sito web della Scuola

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del I Ciclo d'istruzione A.S. 2023-2024.

Per l'anno scolastico 2023-2024, l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione risponde a quanto previsto dal decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017. Con la **Nota MIM prot. n. 4155 del 07-02-2023** (scaricabile sul sito del Ministero dell'Istruzione) sono state definite le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione per l'anno scolastico 2023/2024.

Si indicano di seguito le principali procedure relative all'Esame così come previste dalla normativa di riferimento (essenzialmente OM 64/2022, Dlgs 62/2017, DM 741/2017, DM 742/2017, DPR 263/2012), rimandando a successive comunicazioni per gli aspetti organizzativi (calendario d'Esame, istruzioni operative, ...) e valutativi (modalità e criteri di valutazione delle prove d'Esame).

Tempi

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2024.

Ammissione

Requisiti per l'ammissione all'Esame

In sede di scrutinio finale gli alunni delle classi terze sono ammessi all'esame di Stato in presenza dei seguenti

requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

c) Aver partecipato alle prove INVALSI

Voto di ammissione.

Il *voto di ammissione*, in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017, è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno secondo le modalità e criteri adottati dal Collegio dei docenti. In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi. Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

Art. 11 D. Lgs. n. 62/2017

Per gli alunni con disabilità, l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, **tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato** (comma 3). Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, **sono coerenti con il piano didattico personalizzato** predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal Consiglio di classe (comma 9).

Non ammissione all'esame .

Art. 6 D. Lgs. n. 62/2017 (cfr. anche art. 2, c. 2, D.M. n. 741/2017):

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Commissione d'esame.

Presso l'istituzione scolastica è costituita la Commissione d'esame, composta da tutti i docenti del Consiglio di classe. Svolge le funzioni di Presidente della Commissione il dirigente scolastico.

La Commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.

Prove d'esame

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

- a) prova scritta relativa alle competenze di *italiano* o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
- b) prova scritta relativa alle *competenze logico-matematiche*, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
- c) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate;
- d) *colloquio*, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

Prova scritta relativa alle competenze d'Italiano

La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. La commissione predispone *tre temi di tracce*, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a) *testo narrativo o descrittivo* coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) *testo argomentativo*, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) *comprensione e sintesi* di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

Nel giorno di effettuazione della prova *la commissione sorteggia la tema di tracce* che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predispone almeno *tre tracce*, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste;
- b) quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. Nel giorno di effettuazione della prova *la commissione sorteggia la traccia* che viene proposta ai candidati.

Prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune

Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda

lingua comunitaria). Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo

4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

Colloquio

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza **delle competenze connesse all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.**

Ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per lo svolgimento del colloquio saranno definiti dalla Commissione d'Esame dopo il suo insediamento, come di consueto, le modalità e i criteri per lo svolgimento del colloquio definiti dalla Commissione, pur tenendo conto del percorso dei singoli alunni e del lavoro svolto dalle singole classi, saranno validi per tutte le classi dell'Istituto, nell'ottica di garantire equità di trattamento a tutti gli alunni.

- Per gli **alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento**, l'esame di Stato si svolge come previsto dall'articolo 14 del DM 741/2017. Per l'effettuazione delle prove scritte la Commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari (20 minuti aggiuntivi)

- Per gli **alunni con bisogni educativi speciali** non è prevista alcuna misura dispensativa in sede d'esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti nel Piano didattico personalizzato.

Correzione e valutazione delle prove

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare, attribuendo a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi.

La commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova d'esame tenendo conto sia della prova orale sia dell'elaborato che ne è parte integrante, in riferimento a quanto indicato all'articolo 2, commi 4 e 5 dell'O.M. del 14 marzo 2022. In sede di riunione preliminare la commissione adotta la griglia di valutazione dell'esame di stato del 1° Ciclo, deliberata dal Collegio dei docenti.

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la

sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, **senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore.**

Successivamente si procede a determinare il **voto finale**, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Voto esame

=(voto prova di italiano + voto prova di matematica + voto prova lingue(media tra le due) + voto prova colloquio):4, non si applica alcun arrotondamento.

Voto finale = (Voto esame + voto ammissione): 2 per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore

Per i **candidati privatisti** il voto finale viene determinato dalla **media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio.**

L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno **sei decimi**. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla **lode**, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, **in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.**

La valutazione finale valida ai fini dell'esame conclusivo del primo ciclo espressa con la votazione di dieci decimi, (10/decimi) può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità del Consiglio di classe, tenuto conto del percorso scolastico del triennio.

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito (inclusa la lode) sarà pubblicato mediante affissione dei tabelloni nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono esclusivamente gli studenti della classe di riferimento. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura **“esame non superato”**, senza **Certificazione delle competenze**

La certificazione delle competenze descrive il progressivo sviluppo dei livelli di competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento – apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. In sede di scrutinio finale, ai candidati che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e di cittadinanza progressivamente acquisite. Il

documento viene redatto utilizzando il modello allegato al D. M. 14 del 30 Gennaio 2024 (allegato B).

È adottato il modello nazionale predisposto dal Ministro dell'Istruzione.

Per gli alunni che hanno partecipato alle Prove INVALSI la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 742/2017.

Eventuale prova suppletiva

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno, e, comunque, in casi eccezionali, entro la fine dell'anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giuseppe GUIDA